

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
(Estensore: GUERRIERI PALEOTTI)

Roma, 14 giugno 2017

Sul testo del disegno di legge:

(2853) Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati.

La 14^a Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo;

considerato che:

- il Governo chiede la conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

- il testo in esame si compone di quattro titoli, relativi alla materia della finanza pubblica (Titolo I, a sua volta suddiviso in un Capo I, relativo alle entrate, in un Capo II, concernente la giustizia tributaria, e in un Capo III, recante norme per il contenimento della spesa pubblica), alla materia degli enti territoriali (Titolo II), ad ulteriori interventi in favore delle zone terremotate (Titolo III), a misure per il rilancio economico e sociale (Titolo IV, a sua volta suddiviso in un Capo I, concernente il settore dei trasporti e delle infrastrutture, in un Capo II, relativo al lavoro, alla produttività delle imprese e agli investimenti, in un Capo III, dedicato agli investimenti per eventi sportivi, e in un Capo IV, riguardante i servizi);

considerato in particolare che per quanto concerne i profili di interesse della Commissione:

- con riferimento al Titolo I, l'articolo 1 estende l'ambito applicativo del meccanismo dello *split payment* a tutte le operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato pubblicato dall'ISTAT e a favore di soggetti considerati ad "alta affidabilità fiscale". Tale meccanismo si applica fino al 30 giugno 2020, termine di scadenza della misura speciale di deroga (agli articoli 206 e 226 della direttiva IVA 2006/112/CE) rilasciata dal Consiglio dell'Unione con decisione di esecuzione (UE) n. 2017/784, del 25 aprile 2017;

- l'articolo 2 modifica quanto disposto in tema di diritto alla detrazione dell'IVA dall'articolo 19, comma 1, del D.P.R. 633/1972, ribadendo che il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e modificando in senso restrittivo il termine ultimo entro il quale si può esercitare il diritto alla detrazione. La modifica normativa si pone in linea con l'orientamento espresso dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo cui gli Stati membri possono esigere che il soggetto passivo eserciti il proprio diritto alla detrazione nello stesso periodo in cui tale diritto è sorto (Corte di giustizia, sezione III, sentenza 8 maggio 2008, cause riunite C-95/07 e C-96/07);

- l'articolo 9 dispone in merito all'avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell'IVA e delle accise. La rimodulazione operata dalle disposizioni in commento determina quanto segue: l'aliquota IVA del 10 per cento è incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 (IVA all'11,5 per cento), di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 (IVA al 12 per cento) e di un altro punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020 (IVA al 13 per cento); conseguentemente l'aumento di 3 punti è diluito nel triennio. Resta invariato l'aumento dell'aliquota IVA del 22 per cento al 25% nel 2018; si riduce da 0,9 punti percentuali a 0,4 punti percentuali l'aumento previsto dal 1° gennaio 2019 (IVA al 25,4 per cento). L'aliquota è quindi ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 (IVA al 24,9 per cento) per poi risalire al 25 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021. È rinviato al 1 gennaio 2019 la decorrenza dell'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante;

- l'articolo 11 consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate. Non possono essere definite le controversie concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali UE, l'IVA riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;

- l'articolo 12 rimodula l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 108, della legge n. 208 del 2015, al fine di conseguire il pieno utilizzo delle relative risorse, stanziare per il credito d'imposta concesso alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive. La predetta rimodulazione non è effettuata sulla quota di risorse, pari a 250 milioni annui, a valere sui fondi strutturali europei e di cofinanziamento nazionale previsti nel programma operativo nazionale «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei programmi operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle regioni in cui si applica l'incentivo;

- l'articolo 13-*quater* sospende a decorrere dal 1° gennaio 2018 il conio delle monete da 1 a 2 centesimi destinando i relativi risparmi di spesa al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Le disposizioni introdotte devono essere comunicate alla BCE entro un mese dalla loro entrata in vigore;

- con riferimento al Titolo II, - l'articolo 22 aumenta di 1 milione di euro annui (da 0,5 a 1,5 milioni di euro) lo stanziamento previsto in favore del Comune di Matera in quanto "Capitale europea della cultura" per gli anni dal 2017 al 2019;

l'articolo 27, comma 11-*quater*, prevede che i comuni, in sede di definizione dei piani urbani del traffico, individuino le modalità per la diffusione di nuove tecnologie nel trasporto, come definite nell'ambito del Piano di azione nazionale sui sistemi di trasporto intelligente, impegnandosi ad utilizzare per questi scopi quote delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea;

- l'articolo 40-*bis* autorizza il Ministero dell'interno a realizzare interventi di tipo strutturale mirati ad assicurare idonee condizioni logistiche e a superare criticità igienico-sanitarie determinate dall'insorgere di insediamenti spontanei di stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale, anche in relazione allo svolgimento di attività lavorativa stagionale;

- con riferimento al Titolo III, l'articolo 44 proroga al 31 dicembre 2019 il termine entro cui è possibile beneficiare del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo interessati dai recenti eventi sismici nelle percentuali più favorevoli previste dall'articolo 18-*quater* del D.L. n. 8/2017. A norma del comma 3 dell'articolo 18-*quater*, la misura - e quindi anche la sua

estensione al 2019 - deve essere notificata alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

- l'articolo 46 istituisce e disciplina una zona franca urbana ai sensi della legge n. 296 del 2006 nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016. Si dispone che le agevolazioni siano concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013, sugli aiuti *de minimis*, e del regolamento (UE) n. 1408/2013, sugli aiuti *de minimis* nel settore agricolo;

- con riferimento al Titolo IV, l'articolo 47 prevede alcuni interventi in materia di trasporti ferroviari, segnatamente con riferimento alle Ferrovie del Sud Est, alla regione Sicilia e ad interventi per l'ammodernamento dei carri merci, da effettuare nel rispetto della normativa europea;

l'articolo 49 autorizza il Ministro dell'economia a trasferire a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. le azioni di ANAS S.p.A. mediante aumento di capitale della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. tramite conferimento in natura; il trasferimento deve essere effettuato nel rispetto della disciplina dell'Unione e senza effetti negativi sui saldi di finanza pubblica rilevanti ai fini degli impegni assunti in sede europea;

- l'articolo 50 introduce le norme attualmente contenute nel decreto-legge n. 55 del 2017 relative alla continuità del servizio svolto da Alitalia SAI S.p.A., e in particolare in relazione al disposto finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, da parte del MISE, della durata di sei mesi, a favore di Alitalia - Società Aerea Italiana, S.p.A., a seguito dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria avvenuta con decreto MISE del 2 maggio 2017 e nelle more dell'esecuzione di un programma che consenta il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali;

valutato che le disposizioni del provvedimento in esame non presentano profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea;

valutato altresì che le misure disposte con il provvedimento in esame si inscrivono in un percorso di risanamento fiscale e di stimolo alla crescita concordato con le istituzioni europee nel quadro del procedimento di sorveglianza multilaterale. Nella raccomandazione per l'Italia per il 2017 (considerando n. 11) si legge infatti che, a causa della non conformità alla regola del debito nel 2015, il 22 febbraio 2017 la Commissione ha pubblicato una relazione in cui concludeva che "[s]e le misure strutturali aggiuntive, equivalenti ad almeno lo 0,2% del PIL, che il governo si è impegnato ad adottare entro aprile 2017 non verranno attuate in modo credibile entro tale termine, al fine di ridurre il divario della conformità al braccio preventivo nel 2017 (e quindi nel 2016), la presente analisi suggerisce che il criterio del debito stabilito dal trattato e dal regolamento (CE) n. 1467/1997 al momento deve essere ritenuto non soddisfatto". Avendo, nell'aprile 2017, il governo italiano adottato le misure aggiuntive di risanamento richieste (con l'atto in esame), la Commissione europea non ha ritenuto di adottare ulteriori provvedimenti per la conformità al criterio del debito nel 2015. Tuttavia, "la Commissione valuterà nuovamente la conformità dell'Italia al criterio del debito nell'autunno 2017 sulla base dei dati trasmessi per il 2016 e delle previsioni di autunno 2017 della Commissione, che includeranno nuove informazioni sull'esecuzione del bilancio nel 2017 e il programma di bilancio effettivo per il 2018";

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni.

Con riferimento al trasferimento delle azioni di ANAS nella società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. occorre rilevare che, mentre ANAS ai sensi del comunicato dell'ISTAT

di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fa parte del settore delle amministrazioni pubbliche, Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. è una società non inclusa nel perimetro delle amministrazioni pubbliche.

L'appartenenza o meno al comparto delle amministrazioni pubbliche comporta dunque l'inclusione o meno dei propri dati di entrate e uscita nel conto economico consolidato della PA e incide sulla determinazione dell'indebitamento netto preso in considerazione a livello europeo ai fini della procedura per deficit eccessivo.

Appare dunque opportuno valutare le implicazioni che discenderebbero dall'uscita di ANAS dal perimetro delle amministrazioni pubbliche, e in particolare modo, come verrebbero riclassificate le voci di bilancio oggi utilizzate al fine del conto consolidato. A titolo esemplificativo si segnala che attualmente i proventi che l'ANAS introita dal bilancio dello Stato e da altri enti pubblici sono considerati come entrate della pubblica amministrazione.

Paolo Guerrieri Paleotti